Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 1° maggio 1924** **Numero 103**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3264.

Uso, nelle cerimonie ufficiali, delle uniformi del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, Sottosegretari di Stato e Ministri di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. brevetto 17 marzo 1820, n. 1017, che stabilisce l'abito uniforme per i Ministri di Stato e per le cinque Segreterie;

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo 1853, n. 1483, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1853, n. 1611, e con il quale è istituito fra l'altro, il titolo e il grado di Segretario generale;

Visto il R. decreto 12 marzo 1868, che stabilisce la divisa ufficiale ed i distintivi dei gradi dei funzionari ed impiegati dell'Amministrazione centrale (Ministeri), compresi i Segretari generali;

Visti la legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª) che istituisce i Sottosegretari di Stato, nonchè il R. decreto 1° marzo 1888, n. 5247 (serie 3ª) che, in esecuzione della legge stessa, abolisce gli uffici dei Segretari generali dell'Amministrazione centrale e stabilisce le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato, ai Ministri di Stato è data facoltà di fare uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle uniformi rispettivamente descritte nelle annesse norme (allegato *A*) e disegni (allegato *B*) (1), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 132. — GRANATA.

(1) I disegni verranno pubblicati nella sola Raccolta.

ALLEGATO *A*.

Norme e disegni per le uniformi del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri Segretari di Stato, dei Sottosegretari di Stat', dei Ministri di Stato.

Abito: panno turchino scuro.
Taglio a forma di marsina a bavero diritto. Abbottonatura sul davanti a sette bottoni di prescrizione.
Sottoveste: panno bianco.
Forma piuttosto chiusa a cinque bottoni.
Pantaloni: panno turchino scuro.
Larghezza media. Galloni di prescrizione in oro, da applicarsi alle cuciture esterne.
Cappotto: panno turchino scuro.
Taglio a doppio petto. Lunghezza sino al ginocchio. Collo di velluto nero turchino. Davanti: doppia fila di bottoni; tasche a taglio verticale. Dietro: larga piega per l'intera lunghezza; striscia di panno (martingala); in basso, apertura con tre bottoni.
Spadino: dorato. Elsa di madreperla.
Feluca: con penna di struzzo.

I.

Uniforme per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

A) ricami sul davanti dell'abito: loro continuazione attorno al bavero.
B) bacchetta ricamata tutta in giro all'abito.
C) ricami ai paramani.
D) ricami sulle maniche alla parte superiore dei paramani.
E) ricami al bavero.
F) ricami alle patte.
G) ricami alle sottopatte.
H) florone grande ricamato al centro del dietro.
I) controspalline con ricami sull'orlo e col motto F. E. R. T. disegnato in senso verticale e sormontato dalla Corona Reale.
L) penna bianca di struzzo alla feluca.

II.

Uniforme per i Ministri Segretari di Stato.

A) bacchetta ricamata tutta in giro all'abito.
B) ricami al bavero.
C) ricami alle patte.
D) ricami alle sottopatte.
E) ricami ai paramani.
F) florone piccolo ricamato al centro del dietro.
G) controspalline con ricami sull'orlo e col motto F. E. R. T. disegnato in senso verticale e sormontato dalla Corona Reale.
H) penna nera di struzzo alla feluca.

III.

Uniforme per i Sottosegretari di Stato.

A) ricami al bavero.
B) ricami alle patte.
C) ricami ai paramani.
D) florone piccolo ricamato al centro del dietro.
E) controspalline con il motto F. E. R. T. disegnato in senso verticale e sormontato dalla Corona Reale.
F) penna nera di struzzo alla feluca.

IV.

Uniforme per i Ministri di Stato.

Come per quella dei Ministri Segretari di Stato, senza controspalline.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 532.

Riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1459, che istituisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile;

Visto il R. decreto 12 novembre 1905, n. 565, e tutte le successive sue modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della marina mercantile, ha sede presso il Commissariato per i servizi della marina mercantile e ne è l'organo consultivo.

Art. 2.

Il Consiglio superiore è composto di 16 membri effettivi, undici dei quali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, scegliendoli fra i competenti nelle seguenti categorie:

Categoria I — Membri del Parlamento nazionale, membri 4;

Categoria II. — Professori di diritto commerciale marittimo presso le Regie università e istituti superiori, membri 1;

Categoria III. — Professori di economia politica presso le Regie università o istituti superiori, membri 1;

Categoria IV. — Rappresentanti di Camere di commercio, membri 1;

Categoria V. — Armatori, membri 1;

Categoria VI. — Costruttori navali, membri 1;

Categoria VII. — Gente di mare, membri 1;

Categoria VIII. — Lavoratori dei porti, membri 1.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I rimanenti cinque membri effettivi appartengono di diritto al Consiglio e sono:

1° Il direttore generale della marina mercantile;

2° Il generale capo ispettore delle Capitanerie di porto;

3° Il direttore generale del commercio e della politica economica nel Ministero dell'economia nazionale;

4° Un commissario dell'emigrazione in rappresentanza del Commissariato generale dell'emigrazione, designato dal Ministro per gli affari esteri;

5° Un ufficiale superiore di vascello rappresentante l'ufficio di Stato Maggiore della marina, da designarsi dal Ministro per la marina.

Il Consiglio ha un presidente e due vice-presidenti scelti fra i membri effettivi e nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile.

Il presidente e i vice-presidenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, di propria iniziativa, ed anche su proposta del presidente del Consiglio superiore, può nominare membri straordinari per una o più sedute, o per la trattazione di determinati argomenti, altri funzionari dello Stato, ovvero docenti in scienze giuridiche ed economiche nelle Regie università o negli istituti superiori, od anche rappresentanti di categorie di industriali, professionisti e lavoratori del mare e dei porti, che abbiano speciale competenza negli argomenti in esame. Quando trattisi di esaminare progetti di porti o di arredamenti degli stessi, sarà sempre chiamato un membro tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.

I membri straordinari non possono superare in una stessa seduta o per un determinato argomento, il numero di tre.

I membri straordinari hanno diritto a voto come membri effettivi.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sette membri effettivi, e le deliberazioni sono valide quando il numero dei votanti raggiunga il limite suindicato e siano adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Oltre che sulle questioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla competenza del Consiglio superiore, esso è chiamato ad esprimere il suo parere, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, su ogni altro argomento riguardante la marina mercantile e i traffici marittimi e principalmente sugli schemi di provvedimenti legislativi e di regolamenti concernenti il commercio marittimo, la navigazione, il trasporto di merci e passeggeri, i porti, la pesca, le concessioni di demanio pubblico marittimo, la gente di mare e i lavoratori dei porti, l'organizzazione dei servizi centrali e locali.

Inoltre il Consiglio può esprimere voti e proporre al Ministro le riforme della legislazione, le inchieste e i provvedimenti che ritenesse utili all'incremento delle industrie marittime nazionali ed agli interessi della gente di mare.

Art. 5.

In seno al Consiglio superiore di cui all'art. 2 il Commissario per i servizi della marina mercantile nominerà, con suo decreto, un Comitato permanente che sarà presieduto dal presidente o dal vice-presidente del Consiglio stesso, delegato di volta in volta dal presidente.

Il Comitato sarà composto oltre che dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio superiore della marina mercantile, dal direttore generale della marina mercantile e da due membri effettivi scelti fra le categorie prima (membri del Parlamento), seconda e terza (professori di diritto commerciale e marittimo, e professori di economia politica).

Quando il Comitato permanente sia chiamato a dar parere sulle clausole da inserirsi nei trattati di commercio e di navigazione e nelle convenzioni internazionali, o sull'interpretazione ed applicazione dei trattati e delle convenzioni stesse, saranno aggregati al Comitato, con diritto di voto, quali membri straordinari, uno o due professori presso le Regie università o istituti superiori, più particolarmente versati nella materia da esaminare.

Le sedute del Comitato sono valide quando siano presenti almeno tre membri, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate a maggioranza di voti, a parità dei quali prevale il voto del presidente.

Il Comitato permanente rimane in carica anche nel caso di decadenza del Consiglio superiore, sino alla rinnovazione di questo ultimo, avvenuta la quale, anche il Comitato dovrà essere rinnovato.

Art. 6.

Il Comitato permanente è chiamato a dar parere consultivo:

1° *Su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile*:

a) sulla interpretazione ed applicazione delle leggi e dei regolamenti nei riguardi della marina mercantile;

b) sulle clausole relative alla marina mercantile ed alla navigazione da inserire nei trattati di commercio e di navigazione e nelle convenzioni internazionali e sulla inter-

pretazione ed applicazione dei trattati e delle convenzioni stesse per quanto riguarda la materia riflettente i servizi dipendenti dal Commissariato per i servizi della marina mercantile;

c) sulle questioni di massima che il Commissario per i servizi della marina mercantile ritenga di sottoporre al Consiglio superiore della marina mercantile senza averne obbligo di legge, quando esse, a suo giudizio, rivestano carattere di urgenza;

d) sulle materie la cui trattazione e risoluzione è demandata alla autorità politica ed amministrativa del Commissariato per i servizi della marina mercantile, sulle quali il Commissario ritenga opportuno di sentire l'avviso del Comitato;

e) sulle controversie e sulle questioni di carattere legale o di competenza, oppure che interessino più amministrazioni;

f) in via preventiva sulle riforme dei servizi del Commissariato.

2° *Su richiesta del Consiglio superiore della marina mercantile o del suo presidente*:

In via preliminare, sulle questioni sottoposte al Consiglio superiore dal Commissario per i servizi della marina mercantile delle quali il Consiglio stesso, od il presidente di esso, ritengano di affidare al Comitato l'incarico di una analisi preventiva.

Inoltre, su richiesta del Consiglio, il Comitato è chiamato a curare la raccolta di elementi di studio e ad eseguire gli accertamenti e le indagini che il Consiglio stesso credesse di affidare al Comitato per servire allo svolgimento dei suoi lavori.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qual volta esso lo ravvisi opportuno per lo svolgimento dei lavori. Può inoltre essere convocato dal Commissario per i servizi della marina mercantile quando lo ritenga necessario.

Art. 8.

L'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della marina mercantile e del Comitato permanente è unico. Esso dipende direttamente dal presidente del Consiglio superiore ed è costituito da un segretario e da un vice-segretario scelti fra il personale del Commissariato per i servizi della marina mercantile di grado non superiore al 7°. Esso ha la responsabilità della formazione dei verbali, della regolare tenuta di tutti gli atti, della corrispondenza e di tutto quanto altro si attiene allo svolgimento dei lavori del Consiglio e del Comitato.

Il segretario ed il vice-segretario sono nominati con decreto del Commissario per i servizi della marina mercantile; il vice-segretario sostituisce in tutto il segretario in caso di sua assenza o di impedimento.

Con decreto dello stesso Commissario per i servizi della marina mercantile, ove occorra, e su richiesta del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, può altresì essere nominato un vice-segretario aggiunto, da scegliersi fra i funzionari della carriera amministrativa anche all'infuori dell'Amministrazione del Commissariato della marina mercantile.

All'ufficio di segreteria è inoltre addetto quel numero di impiegati che il Commissario per i servizi della marina mercantile credesse di assegnarvi, tenuto conto delle esigenze del servizio.

Art. 9.

Ai membri effettivi straordinari estranei all'Amministrazione dello Stato che intervengano alle sedute del Consiglio superiore ed a quelle del Comitato permanente, sarà usato il trattamento economico massimo previsto dal disposto dell'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre al rimborso delle spese di viaggio per quelli residenti fuori Roma.

Art. 10.

Per l'attuazione del presente decreto lo stanziamento del capitolo 86 del bilancio della Marina per l'esercizio 1923-24 è aumentato di L. 40,000 e quello del corrispondente capitolo negli esercizi successivi di L. 100,000.

Tali aumenti verranno compensati con corrispondenti economie su altri capitoli dello stesso bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 143. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1924, n. 534.

Istituzione e provvedimenti per la Scuola professionale dei giovani contadini e per i corsi temporanei pei contadini adulti.

VITTORIO EMAUNELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Scuola professionale dei giovani contadini.

Art. 1.

Ai figli dei piccoli proprietari, affittuari, diretti coltivatori, dei coloni, e in genere dei contadini conduttori o partecipanti di imprese agricole, lo Stato fornisce, con le norme di cui al presente decreto, un'istruzione professionale preordinata a prepararli al razionale esercizio pratico dell'agricoltura del luogo.

A tal fine, è istituita la Scuola professionale dei giovani contadini, la quale consiste in corsi organici d'insegnamento tecnico, normalmente di non meno di ottanta lezioni, tenuti in ciascun Comune, di regola ogni triennio.

Ai detti corsi saranno ammessi i giovani al di sotto dei

17 anni che abbiano frequentato, conseguendo la promozione dall'ultima classe, il corso elementare esistente in luogo, comprese le classi integrative.

Ai corsi medesimi potranno essere ammessi anche i figli dei contadini salariati, sotto le stesse condizioni di età e di studi compiuti.

Il Comune è tenuto a fornire il locale necessario, che potrà anche essere la scuola comunale, compresa la illuminazione e il riscaldamento.

L'insegnamento è gratuito.

Art. 2.

Al termine del corso d'istruzione ha luogo un esame in base al quale viene rilasciato, ai meritevoli, il certificato di frequenza e di profitto.

Art. 3.

L'insegnamento è impartito da maestri agrari.

A ciascun maestro agrario saranno affidati, di norma, annualmente, tre corsi da svolgersi in Comuni vicini.

Art. 4.

I maestri agrari sono scelti tra i licenziati di scuole agrarie medie Regie o pareggiate e delle già scuole pratiche e speciali di agricoltura, i quali abbiano esercitato, per non meno di tre anni, la professione in aziende agricole della Provincia alla quale appartengono.

Espletati i compiti inerenti all'insegnamento, i maestri agrari potranno prestare l'opera propria nella propaganda tecnica, nonchè nell'assistenza economica e mutualistica, alla dipendenza dei direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura e dei reggenti delle sezioni delle cattedre stesse.

Art. 5.

L'ufficio di maestro agrario è dato sotto la forma di incarico annuale e non è incompatibile con l'esercizio di private attività redditizie.

Dopo un triennio di esercizio, i maestri agrari incaricati possono essere anche chiamati a coprire il posto di esperto presso le cattedre ambulanti di agricoltura mediante apposito contratto di impiego temporaneo e con deliberazione della Commissione di vigilanza.

Il maestro agrario assunto quale esperto continuerà ad esplicare, in via principale, il compito di cui all'art. 1 del presente decreto ed in via subordinata quello di cui al capoverso dell'art. 4 e conserverà la propria residenza, dovendo esplicare la sua attività in una determinata zona limitrofa ad essa.

Per il contratto d'impiego le cattedre dovranno attenersi alle norme che in modo uniforme verranno dettate dal Ministero per l'economia nazionale.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto ed anche successivamente, qualora si verifichi in luogo deficienza di personale in possesso del titolo, l'insegnamento professionale potrà essere affidato ad esperti agricoltori, a provetti agenti di campagna, ad agronomi e periti agrimensori od a maestri, che esercitino localmente la loro professione.

Il compito di dette persone è però limitato ai corsi d'istruzione professionale per i giovani contadini.

Art. 7.

Nei Comuni dove esistono scuole di agricoltura, colonie agricole, poderi-scuola, la Scuola professionale dei giovani contadini potrà avere sede presso tali istituti, e l'insegnamento esservi impartito, per incarico, dal personale tecnico che vi è addetto.

Art. 8.

La retribuzione ai maestri agrari, da gravare sui fondi di cui all'art. 13 del presente decreto, non potrà in alcun caso superare le L. 9000 annue lorde. La retribuzione, fissata annualmente entro tale limite dalla sezione o dal Comitato di cui all'art. 10, si dovrà riferire globalmente tanto alla prestazione relativa a non meno di tre corsi annuali di ottanta lezioni ciascuno, quanto alle prestazioni di esperto alle dipendenze delle cattedre ambulanti, giusta l'art. 5.

Nella detta retribuzione si intendono comprese le diarie e i rimborsi di spese di viaggio, per quanto si attiene alle funzioni di maestro agrario.

Invece, per le funzioni di esperto, il maestro agrario avrà diritto alle diarie e ai rimborsi di spese di viaggio, nella misura che stabilirà il contratto di impiego temporaneo con la cattedra ambulante, e a carico del bilancio di questa.

Alle persone di cui agli articoli 6 e 7 spetta un compenso non superiore a L. 800 lorde per corso.

Art. 9.

L'organizzazione dell'insegnamento professionale ai giovani contadini è affidata in ciascuna Provincia alla sezione per l'istruzione del Consiglio agrario provinciale ed, ove questo manchi, al Comitato per l'istruzione professionale dei contadini, di cui al decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595.

Art. 10.

La sezione per l'istruzione del Consiglio agrario provinciale o il Comitato per l'istruzione professionale pei contadini, ogni anno determinano le sedi dei corsi, le materie di insegnamento, provvedono alla nomina dei maestri agrari ed alla scelta degli incaricati, stabiliscono i compensi da corrispondere al personale, fissano, con particolare riguardo alle condizioni del luogo, i programmi; nonchè le epoche e tutte le altre modalità dell'insegnamento e procurano alla scuola i mezzi didattici e dimostrativi occorrenti.

La scelta degli insegnanti e la determinazione dei compensi sono soggette alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Le ordinarie funzioni ispettive della Scuola professionale dei giovani contadini sono esercitate dalla sezione per l'istruzione del Consiglio agrario provinciale o dal Comitato per l'istruzione professionale dei contadini adulti, a mezzo del personale tecnico laureato delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Le funzioni ispettive straordinarie tecniche e amministrative sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

Il Ministero dell'economia nazionale provvederà alla graduale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nelle varie Provincie del Regno, limitatamente a

quelle Provincie o zone di Provincia nelle quali siano largamente rappresentate le categorie di contadini indicate all'art. 1, comma 1°, e a cominciare dalle Provincie dove sia stato più intenso, negli ultimi anni, il processo di formazione di nuovi piccoli proprietari o affittuari indipendenti.

Art. 13.

Per le spese, di ogni genere, occorrenti alla applicazione delle precedenti disposizioni, nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale verranno iscritte, in apposito nuovo capitolo, per l'esercizio finanziario 1924-25 la somma di L. 2,000,000, per l'esercizio 1925-26 la somma di L. 3,000,000, per l'esercizio 1926-27 la somma di L. 4,000,000, e negli esercizi successivi la somma annua di L. 5,000,000.

Le spese di cui sopra, nella misura assegnata dal detto Ministero a ciascuna Provincia, saranno erogate con mandati di anticipazione ai Consigli agrari provinciali, o, in mancanza, ai Prefetti, anche oltre ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni per la contabilità generale dello Stato.

CAPO II.

Corsi temporanei ai contadini adulti.

Art. 14.

Nelle Provincie in cui è istituito il Consiglio agrario provinciale, all'organizzazione dell'insegnamento professionale dei contadini adulti, di cui al decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, provvede la sezione per l'istruzione del Consiglio stesso, in luogo del Comitato di cui all'art. 1 del decreto citato.

Art. 15.

Lo stanziamento di cui al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-24 è portato, a decorrere dall'esercizio 1924-25, a L. 1,000,000.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, le norme regolamentari per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 145. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 536.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità per la costruzione di un deposito per esplosivi in Medeuzza (Udine).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del deposito per esplosivi di Medeuzza (provincia di Udine).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro verrà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924
Atti del Governo, registro 223, foglio 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 537.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità per la costruzione di un deposito per esplosivi presso il lago di Caldaro (Trento).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, che estende alle nuove Provincie le leggi citate;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del deposito per esplosivi presso il lago di Caldaro (provincia di Trento).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro verrà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 546.

Disposizioni circa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni, e l'esercizio del credito agrario, per il ringiovanimento degli oliveti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Serie III) e successive modificazioni riguadanti la formazione del nuovo catasto;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, concernente la revisione periodica del classamento di terreni inscritti nel nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo suddetta;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, concernente la revisione degli estimi catastali e del classamento;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, concernente speciali esenzioni temporanee dall'imposta terreni per le piantagioni fruttifere di nuovo impianto;

Visto il testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, contenente disposizioni in materia di credito agrario:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra i miglioramenti, considerati dall'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, e per i quali è concessa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni, è compreso il ringiovanimento degli oliveti, risultante da quel complesso di operazioni razionali che ha per scopo di rinnovare il ciocco, il tronco e la chioma degli alberi.

Tale complesso di operazioni deve essere integralmente eseguito secondo un piano, di volta in volta, formato od approvato dalla locale cattedra ambulante di agricoltura.

Il periodo di esenzione dall'imposta terreni, per gli oliveti ringiovaniti, viene stabilito in cinque anni a decorrere dal compimento delle operazioni.

L'esenzione sarà concessa, sulla domanda dell'interessato, corredata dal piano suddetto, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori alla competente agenzia delle imposte, e in seguito all'esecuzione dei lavori medesimi accertata dal competente ufficio tecnico di finanza.

Le diarie e le indennità occorrenti per i sopraluoghi saranno a carico dell'interessato, il quale ne dovrà anticipare l'importo.

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni di cui al testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari, ai sensi dell'art. 17 del testo unico suddetto, i prestiti per il ringiovanimento delle piantagioni di olivi da eseguirsi secondo il piano redatto od approvato dalla cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 156. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 548.

Rappresentanza e difesa, da parte dell'Avvocatura erariale, dell'ufficio del piano regolatore del comune di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale approvato con Nostro decreto 24 novembre 1913, n. 1303;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La rappresentanza e difesa in tutti i giudizi attivi e passivi che interessino l'ufficio del piano regolatore del comune di Reggio Calabria, sono affidate all'Avvocatura erariale.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dall'ufficio suddetto saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 160. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 551.

Ammontare del deposito cauzionale degli agenti di cambio presso la Borsa di Napoli ed estensione a quella Borsa del R. decreto 28 giugno 1914, n. 779, sulle associazioni degli agenti medesimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1434, che stabilisce l'ammontare delle cauzioni degli agenti di cambio presso le varie Borse del Regno;

Veduto il R. decreto 28 giugno 1914, n. 779, che autorizza la costituzione delle associazioni di agenti di cambio per la formazione di fondi di garanzia;

Ritenuta l'opportunità di portare la cauzione degli agenti di cambio presso la Borsa di Napoli allo stesso ammontare stabilito per le Borse di Genova, Milano, Torino e Roma;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche agli agenti di cambio iscritti presso la Borsa di Napoli la facoltà di costituirsi in associazione ai sensi e per gli effetti del R. decreto 28 giugno 1914, n. 779;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il deposito cauzionale per gli agenti di cambio, per le società in nome collettivo fra gli agenti di cambio autorizzate dall'art. 63 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nonchè per le persone temporaneamente ammesse a negoziare in Borsa alle grida a norma del R. decreto-legge 23 giugno 1923, n. 1428, è determinato, per la Borsa di Napoli, nell'ammontare di L. 100,000.

Gli agenti di cambio, le società e le persone suddette iscritti nel ruolo di detta Borsa alla data del presente decreto dovranno integrare il loro deposito cauzionale fino all'ammontare di L. 100,000 entro due anni successivi alla data stessa e in due rate eguali annuali.

Art. 2.

Il R. decreto 28 giugno 1914, n. 779, per la costituzione e il funzionamento delle associazioni degli agenti di cambio presso le Borse di Genova, Milano, Roma e Torino è esteso anche alla Borsa di Napoli per la costituzione e il funzionamento dell'Associazione degli agenti di cambio di quella Borsa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 163. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 marzo 1924, n. 555.

Soppressione del Regio liceo femminile di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 settembre 1923, n. 1916, col quale si provvede ad istituire in Spoleto un Regio liceo femminile a decorrere dal 1° ottobre 1923;

Riconosciuta la opportunità di sopprimere il suddetto liceo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio liceo femminile di Spoleto istituito dal 1° ottobre 1923 è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 167. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 557.

50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per il concorso ginnastico che si terrà prossimamente in Firenze, con larga partecipazione di squadre nazionali, fu stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2691, un contributo governativo di L. 25,000.

Poichè, però, la misura del contributo in rapporto al fabbisogno occorrente per le gare indette, si appalesa inadeguata, si rende necessario, per assicurare il migliore esito del concorso, elevare il contributo stesso a L. 75,000.

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, si autorizza per l'indicato scopo, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prelevamento, dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di L. 50,000, da assegnare al bilancio del Ministero predetto, in aggiunta allo stanziamento ivi esistente di L. 25,000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,568,728.87, rimane disponibile la somma di L. 3,431,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 50ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare a favore del capitolo n. 157-*ter*: « Contributo dello Stato nelle spese per il concorso ginnastico di Firenze nel 1924 » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 178. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 aprile 1924, n. 558.

51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

Il fondo per spese casuali inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, non offre disponibilità sufficiente per sopperire a nuove esigenze inderogabili.

Col seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene pertanto autorizzato, in aumento dell'attuale disponibilità per le spese accennate una maggiore assegnazione di L. 6000, mediante prelevamento, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,618,728.87 rimane disponibile la somma di L. 3,381,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 51ª prelevazione nella somma di L. 6000 da assegnarsi a favore del cap. n. 113 « Spese casuali » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 179. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 aprile 1924, n. 559.

52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

Ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto col quale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si provvede ad aumentare di L. 100,000, in vista di nuove necessità, urgenti ed inderogabili, lo stanziamento per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, autorizzando all'uopo il prelevamento di detta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,624,728.87, rimane disponibile la somma di L. 3,375,271.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 52ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare a favore del capitolo n. 57 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 180. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 aprile 1924, n. 560.

53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Allo scopo di apportare alle popolazioni dell'Albania, viventi in penosa indigenza, soccorsi urgenti ed adeguati, il Governo della Maestà Vostra, ha deliberato l'erogazione di un fondo di L. 500,000.

Il Consiglio dei Ministri, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma anzidetta, la quale, col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene inscritta ad apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,724,728.87, rimane disponibile la somma di L. 3,275,271.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 53ª prelevazione nella somma di L. 500,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri al capitolo di nuova istituzione n. 54-IV « Soccorsi a popolazioni dell'Albania ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 181. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 561.

54ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 24 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 54ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Nei locali ove hanno sede in Napoli la Regia scuola complementare « Vittorio Emanuele II », i Regi licei « G. B. Vico » e « Genovesi », ed il Regio liceo-ginnasio convitto « Vittorio Emanuele II », si rendono necessari ed urgenti lavori di riparazione e di riattamento.

Le opere da eseguirsi a tal fine importano complessivamente una spesa presunta di L. 50,000, per fronteggiare la quale è indispensabile apposito stanziamento nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario corrente.

Atteso il carattere della spesa, col seguente schema di decreto che, ai sensi dell'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, la somma occorrente viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste per essere inscritta nello stato di previsione del Ministero anzidetto ad un capitolo di nuova istituzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 12,224,728.87 rimane disponibile la somma di L. 2,775,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è au-

torizzata una 54ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1923-24 al seguente capitolo di nuova istituzione n. 140-*bis* « Assegnazione straordinaria per provvedere ad urgenti lavori di riparazione nei locali ove hanno sede la Regia scuola complementare « Vittorio Emanuele II », i Regi licei « G. B. Vico » e « Genovesi », ed il Regio liceo-ginnasio convitto « Vittorio Emanuele II » in Napoli ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 182. — GRANATA.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 3260.

Contributo scolastico dei comuni di Centallo, Cervasca, Dogliani, Neive, Polanghera, Rocca de' Baldi, San Damiano Macra e Verzuolo.

N. 3260. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene elevata la misura del contributo scolatico che i comuni di Centallo, Cervasca, Dogliani, Neive, Polanghera, Rocca de' Baldi, San Damiano Macra e Verzuolo, della provincia di Cuneo, debbono annualmente versare alla tesoreria dello Stato, per l'applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di S. Fratello (Messina) e di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Fratello, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

In seguito a denunzie contro l'amministrazione comunale di San Fratello, sorta dalle elezioni generali del dicembre 1921, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità.

L'ufficio comunale trovasi in disordine; le condizioni finanziarie dell'Ente sono difficili anche per la ritardata compilazione dei ruoli, e mentre gli impiegati sono in credito di somme notevoli per arretrati di stipendio e caro-viveri, si sono erogate somme eccessive per spese forzose a favore degli amministratori. I pubblici servizi sono deficienti anche per effetto di numerosi licenziamenti di personale, effettuati a scopo partigiano e che hanno procurato al Comune liti onerose; la nettezza urbana è trascuratissima; la pubblica illuminazione è da tempo sospesa; la viabilità in cattive condizioni; in completo abbandono il cimitero; insufficiente l'alimentazione idrica, anche per il nessun controllo sulle concessioni di acqua per uso industriale. Lavori di qualche entità sono stati eseguiti in economia senz'alcuna autorizzazione e senza preventivo progetto.

La Giunta municipale ha fatto abuso di deliberazioni d'urgenza.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni di intonazione aspramente polemica, ma non soddisfacenti, e poichè l'atteggiamento ed i sistemi degli amministratori hanno acuito in modo pericoloso i contrasti fra i partiti locali, determinando una situazione che mette continuamente in pericolo la pubblica tranquillità, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Fratello, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni di Salvo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, sorta dalle elezioni generali del 1920, per i profondi dissensi fra i suoi componenti ha fin dal suo insediamento spiegato scarsa attività a tutela degli interessi dell'Ente.

In seguito alle dimissioni della Giunta municipale, nell'agosto 1922, il Prefetto dovette affidare la temporanea gestione della civica azienda ad un Commissario, il quale potè a stento raggiungere un accordo per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria. Tale accordo fu però di breve durata poichè ben presto risorsero le antiche divergenze fra i consiglieri, le quali acuite dalle ripercussioni del mutato orientamento dei partiti locali e delle dimissioni nuovamente rassegnate da alcuni assessori, paralizzano ormai completamente il funzionamento dell'Amministrazione, due adunanze di recente indette per affari indifferibili rimasero deserte ed una terza riuscì infruttuosa.

In tali condizioni, il Prefetto ha dovuto nuovamente affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario. Ma poichè la gestione di questo non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, mentre l'atteggiamento degli amministratori rimasti in carica non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare, sì da consentire il regolare funzionamento della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Pasquale Cimmino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga dei poteri dei Commissari straordinari di Umbriatico, Zagarise e Petronà.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 9 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Umbriatico;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Umbriatico è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Zagarise;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Zagarise è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 18 aprile 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Petronà;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Petronà è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 10 marzo 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **100**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	143 93	Belgio	121 84
Londra	97 971	Olanda	8 35
Svizzera	397 60	Pesos oro	16 50
Spagna	309 —	Pesos carta	7 20
Berlino	—	New York	22 329
Vienna	0 032	Oro	430 84
Praga	65 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3.50 % netto (1906)	82 97
3.50 % » (1902)	77 —
3.00 % lordo	51 83
5.00 % netto	97 83
Obbligazioni delle Venezie 3.50%	83 63

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.